

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00471 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 01093/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2024, proposto da

Federbiologi Sicilia S.Na.Bi.L.P. (Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti),

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro*

tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nunziatina Starvaggi e Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Palermo, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Agrigento, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Ragusa, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Siracusa, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

Unione Regionale dei Titolari di Farmacia – Federfarma Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Giuditta Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Assofarm, Federfarma Sicilia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ordine dei Biologi della Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 22991 del 14.05.2025 dell'Assessorato della Salute, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 20 dicembre 2017, n. 205 – Esecuzione dei servizi in locali distaccati e interni alla farmacia – FASE SPERIMENTALE", con cui l'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 7 – Farmaceutica ha ritenuto "utile" fornire le linee di indirizzo relative all'utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati, al fine di agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più quali presidi sanitari di prossimità anche se ubicate in posizioni tali da non poter annettere locali adiacenti, nel rispetto delle norme generali di natura ordinamentale. ;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell'Assessorato

regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Palermo, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catania, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Agrigento, dell'Unione Regionale dei Titolari di Farmacia – Federfarma Sicilia, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Ragusa, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Siracusa, dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe le strutture ricorrenti hanno impugnato la nota prot. 22991 del 14.05.2024 con la quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana - nel dare corso alla fase di sperimentazione stabilita dall'art.1, commi da 403 a 406 della l.n. 205/2017, e dal successivo Accordo Stato Regioni del 17 ottobre 2019 in relazione a nove regioni (tra cui la Sicilia) - ha inteso procedimentalizzare l'iter per il rilascio dell'autorizzazione prodromica all'esercizio dell'attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi (tra gli altri, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.);

- che il provvedimento impugnato richiama la nota prot. 58767 del 10.11.2023 (non censurata in ricorso) con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha avviato con decorrenza dal 1° dicembre 2023 la fase di

sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità” fornendo linee di indirizzo operative e disciplinando anche le modalità di remunerazione delle prestazioni che possono essere adesso erogate dalle farmacie a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto che la predetta nota del 10.11.2023 - peraltro non impugnata da parte ricorrente - si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.lgs. n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi in questione a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi;

Ritenuto invece che il ricorso sia assistito da adeguati profili di fumus avuto riguardo all’impugnata nota n. 22991/2024 nella misura in cui il resistente Assessorato ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”;

Ritenuto in particolare che tale scelta appare, allo stato, priva di base normativa giacché:

- a) l’Assessorato Regionale, come risulta dalla nota n. 35052 del 24.07.2024 in atti, ha inteso adeguarsi al “DDL Semplificazioni 2024” (ed in particolare l’art. 23 ivi contenuto) ossia al Disegno di Legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (approvato dal Consiglio dei ministri con nota del 26 marzo 2024), con ciò anticipando la normativa di semplificazione che com’è noto è da ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (cfr. C. Cost. 5 aprile 2013 n. 62);
- b) l’art. 1 del d.lgs. n.153/2009, richiamato dall’amministrazione regionale, non prevede invece la possibilità per il farmacista di erogare dette prestazioni aggiuntive in locali separati dalla sede farmaceutica, prevedendo invece che nell’ambito delle c.d. farmacie di servizi:

- *“le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso le farmacie sono limitate a quelle di cui alla lettera d)”*, e che i servizi riguardino tra l’altro *“d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti...”* inclusi *“e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”* o *“e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”* (cfr. D.lgs. n. 153/2009, art.1, co. 2 lett. a) punto 4; lett d) ed e); lett. e-ter); cfr. altresì l’art. 8, co.2, lett. b-bis), punti 1.4, 5) del D.lgs. n. 502/1991);

- con esclusivo riferimento ai vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali, ed ai tamponi, soltanto tali prestazioni possono essere erogate dal farmacista *“in aree, locali o strutture anche esterne”* (cfr. art.1, co.2, lett. e-quater);

Ritenuto sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile avuto riguardo anche all’entità del termine (di 60 gg.) indicato nella nota n. 22991/2024 al fine del rilascio, per silentium, dell’autorizzazione sanitaria in favore delle farmacie che ne abbiano fatto richiesta;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nei sensi enei limiti sopra descritti e di fissare la trattazione della causa all’udienza pubblica del 14.01.2025, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende, l’efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 14.01.2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO